



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

1006/14
Sent. n. 3-7-14
Dep. 4-7-14
Pub. 3134
Cron. 2653
Rep. 2653

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha
pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 698/2013 Ruolo Generale promossa

DA

D. [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

P. [REDACTED] P. [REDACTED]

patrocinato dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
da mandato in atti;

attori-opponenti

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore,

patrocinato dagli [REDACTED] da mandato in
atti;

convenuto-opposto

OGGETTO: "Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81".

Visto l'art. 281 c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse
consente di procedere all'udienza odierna del 3 luglio 2014 alla discussione orale
della causa ed alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e
della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

(F)

Visti agli atti e le conclusioni precisate dalle parti, rispettivamente, come da nota conclusiva depositata il 12.06.2014 e da comparsa di costituzione e risposta; definitivamente pronunciando nella causa promossa da D. [redacted] A. [redacted] S.r.l. in liquidazione e P. [redacted] P. [redacted] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così decide:

rilevato in fatto:

- che D. [redacted] A. [redacted] S.r.l. in liquidazione e P. [redacted] hanno convenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere l'annullamento del decreto dirigenziale n. 137877/A del 18.12.2012 a mezzo del quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di Euro 134.525,00 a titolo di sanzione pecuniaria per avere acquisito in trasferimento denaro contante per Euro 1.345.500,00 senza il tramite degli intermediari abilitati, in violazione dell'art. 1, primo comma, D.L. n. 143/91 convertito con Legge n. 197/1991;
- che gli oppositori hanno dedotto, quali motivi dell'impugnativa, l'estinzione dell'obbligo di pagamento per tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio e tardiva contestazione della violazione, la prescrizione del diritto alla riscossione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avanzata dall'amministrazione in quanto supportato il decreto dirigenziale n. 137877/A unicamente dalle dichiarazioni di [redacted] titolare della ditta individuale [redacted] confermate dall'emissione di fatture prive di giustificazione causale nei confronti di D. [redacted] A. [redacted] S.r.l. per gli anni 2005-2006 alle quali erano seguiti gli incassi delle somme fatturate e la parziale restituzione delle stesse, in contanti, alla D. [redacted];
- che il Ministero opposto ha resistito alla avversa iniziativa negando fondamento alle eccezioni preliminari e alle deduzioni di merito di controparte;
- che la causa, una volta sospesa dal Giudice l'efficacia del provvedimento impugnato, è stata istruita unicamente mediante produzioni documentali;

ritenuto in diritto:

- che, quanto alle eccezioni preliminari degli oppositori, possono essere richiamati, in parte, gli argomenti espressi nell'ordinanza di sospensione del 09-11.02.2013;
- che, segnatamente, l'eccezione di estinzione dell'obbligo di pagamento per tardività della notifica del provvedimento impugnato va respinta avuto riguardo alla data del decreto oggetto di impugnazione, emesso in data 18.12.2012 e notificato a D. [redacted] A. [redacted] S.r.l. e al suo legale rappresentante il 09.01.2013;

- che anche l'eccezione di tardiva contestazione della violazione è priva di pregio, atteso che il "processo verbale di contestazione" n. GdF-2010-RE102-001-000 redatto dalla Guardia di Finanza il 18.12.2010 - completo di tutte le necessarie indicazioni al soggetto sanzionato quanto a portata interruttiva dell'atto ex art. 294443 e segg. cod. civ. ed esercizio del diritto di impugnativa - è stato notificato a P. [redacted] e D. [redacted] S.r.l. in data 19.02.2010 dunque entro il termine di giorni 90 (art. 14 L. 689/81) dal completamento delle indagini e accertamenti che hanno permesso all'Amministrazione di avere compiuta conoscenza della violazione e che hanno implicato il coinvolgimento di soggetti terzi, l'accesso alla contabilità di F. [redacted] e alle movimentazioni del conto corrente bancario n. 10052 intestato alla nominata ditta, dunque una verifica complessa e congiunta delle risultanze via via acquisite;

- che per ipotesi analoghe, con riguardo all'art. 14 della L. 689/81, la giurisprudenza ha affermato che gli "Atti di accertamento" consistono nella sequenza di atti e attività previsti dall'art. 13 L. 689/81 (ispezioni, rilievi, ecc.) e non coincidono con "la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria" (Cass. n. 3254/2003); inoltre, l'accertamento "deve essere ritenuto comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti, necessari per la verifica" della violazione (Cass. n. 9357/2003), sicché il termine per la contestazione della violazione decorre dalla ultimazione delle predette attività;

- che va respinta l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme, dovendosi rilevare che le violazioni oggetto di accertamento risultano compiute negli anni 2005-2006 e che la notifica del processo verbale di contestazione delle infrazioni, al quale va riconosciuta l'idoneità a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2934 cod. civ. (v. Cass. civ. 13.07.01 n. 9520), è stata effettuata in data 19.02.2010;

- che l'opposizione è fondata nel merito e va accolta poiché gli elementi di prova posti dal Ministero convenuto a supporto del decreto dirigenziale prot. 137877/A appaiono privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza in presenza dei quali la pretesa erariale sarebbe fondata (cfr. Cass. civ. n. 9402/2007: "Gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo - nella specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un'ispezione, il cui verbale era stato debitamente

notificato al contribuente - concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., essi danno luogo a presunzioni semplici”);

- che, in modo specifico, le dichiarazioni rilasciate da [REDACTED], titolare della ditta E [REDACTED] secondo cui le operazioni con D [REDACTED] A [REDACTED] S.r.l. sarebbero state inesistenti e le fatture emesse da E [REDACTED] prive di supporto causale, trovano una prima smentita nel contenuto del supporto informatico prodotto dagli opposenti, dal quale risulta l'effettivo compimento delle prestazioni di servizi, consistite nella realizzazione di stand fieristici, di strutture per eventi e convegni a favore delle nominata ditta;

- che le dichiarazioni della [REDACTED] per quanto concerne la restituzione a D [REDACTED] A [REDACTED] S.r.l. ovvero al P [REDACTED] delle somme prelevate dal conto corrente bancario n. 10052, sono totalmente prive di riscontro: non è dato sapere sulla base delle risultanze disponibili e acquisite dalla Guardia di Finanza quale sia stata la reale destinazione della considerevole somma di Euro 1.345.050,00 (destinazione sulla quale, peraltro, non risulta essere stata effettuata alcuna indagine);

- che le affermazioni di [REDACTED] quanto alla percentuale trattenuta sulle somme incassate e versate sul conto (indicata in un 10%) è smentita dai dati obiettivi forniti dalla documentazione esaminata dagli stessi soggetti accertatori della violazione: la somma trattenuta da E [REDACTED] risulterebbe, sulla base di un semplice conteggio, superiore al 40% del versato sul c/c bancario e di circa Euro 900.000,00;

- che nel descritto contesto, in cui la centralità della deposizione di [REDACTED] [REDACTED] soggetto non propriamente terzo alla vicenda avendone tratto, incontestatamente, elevati vantaggi economici, è fortemente inficiata dall'essere in parte priva di riscontri esterni, e per il resto sconfessata dagli stessi accertamenti della Guardia di Finanza (percentuale trattenuta del 40%, anziché del 10%) e dalla documentazione versata dagli opposenti (attestante l'effettiva esecuzione dei servizi oggetto delle fatture emesse da E [REDACTED] negli anni 2005-2006), non vi sono sufficienti e convergenti elementi confermativi della responsabilità ascritta a D [REDACTED] S.r.l. e P [REDACTED] dal decreto dirigenziale qui impugnato, il quale deve esser conseguentemente annullato;

- che, tuttavia, si stima equo compensare le spese di lite tra le parti in quanto non del tutto priva di riscontri la prospettazione della vicenda offerta dal Ministero opposto;

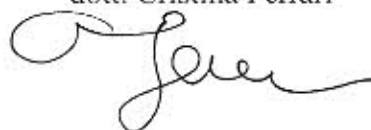
P.Q.M.

- in accoglimento dell'opposizione proposta da D. [redacted] A. [redacted] S.r.l. in liquidazione e [redacted], annulla il decreto dirigenziale n. 137877/A del 18.12.2012;
- compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Reggio Emilia il 3 luglio 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

3 - LUG. 2014

IL CANCELLIERE

